



Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale marittimo di Agropoli

ORDINANZA VEDASI STRINGA PROTOCOLLO

(Gare Regionale di Canoa Polo)

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Agropoli:

VISTA: l'istanza prodotta in data 18.09.2026 ed assunta in pari data al prot. 9447 dal Sig. R.C.T., in qualità di presidente dell'A.S.D. Canottieri Agropoli, relativa ad una gara interregionale di Canoa Polo che si svolgerà nel porto di Agropoli il giorno **11.10.2026**;

VISTA: l'autorizzazione demaniale marittima n. 22/26 rilasciata dal Comune di Agropoli ed assunta al prot. n. 9639 del 24.09.2026;

VISTA: la propria ordinanza n°21/2020 in data 29.05.2020 circa la "Viabilità pedonale e veicolare nel Porto di Agropoli";

VISTO: il N.O. espresso dal Sig. M.C., n.q. di amministratore della società Marina Piccola s.a.s. nonché concessionario del pontile interessato dallo svolgimento della manifestazione, assunto al prot. 9447 del 18.09.2026;

CONSIDERATA: la necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività nella zona di mare interessata dalla manifestazione e di assicurare la sicurezza della navigazione, nonché la salvaguardia della vita umana in mare;

VISTI: gli articoli 17 (Attribuzione degli uffici locali), 30 (Uso del demanio marittimo) e 81 (Altre attribuzioni di polizia) del Codice della Navigazione e l'articolo 59 (Ordinanza di polizia marittima) del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;

RENDE NOTO:

CHE IL GIORNO 11 OTTOBRE 2026 NEL PORTO DI AGROPOLI SI SVOLGERA' UNA GARA REGIONALE DI CANOA POLO NELLO SPECCHIO ACQUEO COMPRESO TRA IL PONTILE "MARINA PICCOLA" ED IL PONTILE COMUNALE N.3, CON L'UTILIZZO DEL PONTILE N. 3 E DELLE AREE ADIACENTI A TERRA PER SERVIZI LOGISTICI, COSÌ COME MEGLIO EVIDENZIATO IN ROSSO NELL'ALLEGATO STRALCIO PLANIMETRICO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA.

ORDINA

Articolo 1 – (interdizione dell'area)

Durante lo svolgimento della gara nel periodo e nella zona di mare indicato nel **rende noto** è vietato:

- lo svolgimento di qualsiasi attività, compresa quella natatoria, che possa ostacolare e/o creare pericoli in genere all'interno dello specchio acqueo interessato dalla gara di Canoa Polo;
- navigare ad una distanza inferiore a 20 metri dai confini esterni del citato campo di gara (opportunamente segnalato da una unità navale messa a disposizione dell'organizzatore della manifestazione e come meglio evidenziato nell'allegato stralcio cartografico);

L'organizzatore adotti ogni utile accorgimento atto ad evitare danni a persone e/o cose nell'area interessata dalla manifestazione e nelle immediate adiacenze. L'Autorità Marittima avrà sempre la facoltà di revocare o sospendere lo svolgimento della manifestazione quando lo ritenga necessario per qualsiasi ragione e a suo insindacabile giudizio.

Il presente provvedimento viene emesso allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare e, pertanto, non esime l'organizzatore della manifestazione dal munirsi di ulteriori eventuali provvedimenti/autorizzazioni necessari da parte di altri Enti/Organi competenti, manlevando l'Autorità Marittima da responsabilità per danni che a qualunque titolo dovessero coinvolgere persone e/o beni dei soggetti partecipanti e/o terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento, anche nell'eventualità che il danno derivi dall'inosservanza delle prescrizioni sopracitate.

Art. 2 – (Condotta per le unità partecipanti alla gara)

Alle unità che partecipano alla gara è fatto obbligo di attuare ogni particolare cautela e di osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di Polizia dei Porti e della Navigazione.

Art. 3 – (Regolamento)

L'A.S.D. Canottieri di Agropoli deve scrupolosamente attenersi al regolamento di settore per l'attività sportiva/ricreativa, in special modo per quanto attiene alle norme di sicurezza.

Art. 4 – (Condizioni meteomarine)

La gara può avere luogo solo in condizioni meteomarine favorevoli da valutarsi a cura del Comitato organizzatore.

Art. 5 – (Deroghe)

Le interdizioni di cui al precedente articolo 1 del presente provvedimento, non si applicano ai mezzi navali della Guardia Costiera, alle unità navali appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni competenti, alle unità di soccorso e/o di emergenza, oltre che alle unità navali e al personale partecipante alla manifestazione.

Art. 6 – (disposizioni sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza:

- se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono negli illeciti amministrativi di cui al Titolo V del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 s.m.i.;
- negli altri casi, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito amministrativo o reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 7- (pubblicità)

Ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente Ordinanza è pubblicata mediante inserzione nella sezione "ordinanze" del sito informatico istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, all'indirizzo: <http://www.guardiacostiera.gov.it/agropoli>.

La diffusione è assicurata mediante:

- a) trasmissione del presente provvedimento ai Comuni rivieraschi interessati, ricadenti nel Circondario marittimo di Agropoli, per la pubblicazione nei rispettivi albi;
- b) trasmissione dell'avviso di pubblicazione del presente provvedimento alle associazioni di categoria, nonché agli organi di informazione per la divulgazione.

Agropoli, data della firma digitale

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vincenzo CHETTA

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n°82 e ss.*

Firmato Digitalmente da/Signed by:

VINCENZO CHETTA

In Data/On Date:

giovedì 1 ottobre 2026 16:57:56

